

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1976 (V. Stampato n. 690)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

**e col Ministro della Sanità**

(DAL FALCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 dicembre 1976*

**Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione  
del latte alimentare intero**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

È fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1° ottobre 1976 ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con la denomina-

zione « latte intero » ed avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni stabilite per il « latte intero normalizzato » dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del Consiglio del 15 marzo 1976.

Art. 2.

Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.